

56120

Ordinanza - Parte 1 - Anno 2009

Provincia Autonoma di Trento

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 11 dicembre 2009

Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'infezione della rabbia silvestre

IL PRESIDENTE

- visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'articolo 52, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale il Presidente della Provincia adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
- vista l'Ordinanza Ministeriale contingibile e urgente del 26 novembre 2009 recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord-est italiano;
- considerata l'evoluzione epidemiologica della malattia nei territori della Regione del Veneto ed in particolare nella Provincia di Belluno;
- su proposta della Dirigente Generale del Dipartimento Politiche sanitarie;

ordina

- 1) I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nel territorio della Provincia autonoma di Trento devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno 21 giorni prima dell'arrivo e da non oltre 11 mesi.
- 2) È vietata l'introduzione nel territorio della provincia di cani, gatti e furetti che non siano stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione.
- 3) I cani di proprietà di persone residenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato.
- 4) I costi relativi alla vaccinazione degli animali di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) sono a carico dei proprietari degli stessi.
- 5) È fatto divieto, salvo per le persone appositamente incaricate e formate, di avvicinare e in qualsiasi modo venire a contatto con animali selvatici delle specie sensibili alla rabbia, in particolare con le volpi.
- 6) Le volpi e gli altri animali selvatici sensibili abbattuti o trovati morti dovranno essere sottoposti a test per la diagnosi della rabbia presso la sezione di Trento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
- 7) Il territorio della provincia a rischio di contagio è quello situato ad est del fiume Adige.

- 8) Nel territorio a rischio di contagio:
 - a) è consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili;
 - b) è vietata la caccia con il cane;
 - c) nelle zone boschive è vietato condurre cani ancorché tenuti al guinzaglio;
 - d) gli animali di cui ai punti 1) e 3) devono essere condotti al guinzaglio o comunque contenuti in funzione della specie e tenuti sempre sotto sorveglianza da parte dei detentori;
 - e) è intensificata la lotta al randagismo e i cani accalappiati devono essere immediatamente ricoverati, a cura delle amministrazioni comunali, presso i canili sanitari.
- 9) Con provvedimento della Giunta provinciale sono individuate le modalità e le zone in cui è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo casalingo e/o in alpeggio; i costi relativi alla vaccinazione sono a carico dei proprietari degli animali.
- 10) Le zone a rischio di contagio sono sottoposte a campagna di vaccinazione orale delle volpi, secondo le modalità indicate con provvedimento adottato dalla Giunta provinciale, attraverso la distribuzione mediante mezzo aereo.
- 11) Sul territorio in cui non è possibile la distribuzione attraverso mezzo aereo la distribuzione manuale sarà garantita attraverso soggetti e personale individuati dal Dipartimento Risorse forestali e montane.
- 12) I competenti Servizi della Provincia autonoma di Trento in materia di salute, risorse forestali e montane individuano con provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale ogni altro mezzo ritenuto idoneo per controllare la diffusione rabida sul territorio provinciale tenuto anche conto di quanto stabilito nell'ambito dell'attività dell'Unità Centrale di Crisi di cui al Decreto Ministeriale 7 marzo 2008 di coordinamento tra le Regioni e Province Autonome interessate, il Ministero e il Centro di Referenza Nazionale per la rabbia.
- 13) La vigilanza sull'applicazione delle misure di cui al presente provvedimento è assicurata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in collaborazione con il Corpo Forestale, le forze di Polizia Locale e le forze dell'Ordine.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto del presente provvedimento e farlo osservare.

LORENZO DELLAI